

TELEFONINI ASSOCIATIVI

Ricordiamo che, ai sensi dell'art.18 del dlg 460/97 gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse di concessione governativa e pertanto le attivazioni di telefoni mobili intestati ad ONLUS non sono soggette alla relativa tassa, purché sia effettuata apposita dichiarazione al venditore circa la propria condizione di ONLUS.

Il Ministero delle Finanze, con apposita risoluzione n. 154 dell'11/10/2000, ha confermato tale procedura, chiarendo che la società di telefonia mobile interessata non può sindacare la richiesta della ONLUS e ferma restando la sanzione degli eventuali abusi (anche con la perdita della qualifica di ONLUS) da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad esempio nel caso in cui il telefonino non sia strumentale all'attività dell'ente come evidenziata dallo statuto o in caso di linee attivate in misura eccedente l'effettiva necessità).